

Tribunale di Milano

Sezione II civile

Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Vincenza Agnese	Giudice rel.
Dott. Rosa Grippo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942
--

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 27.11.2023, rubricato al n. 42062/2023 R.G.;

DA

RAPPRESENTATA DA _____ e ora
[C.F. _____], con l'

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

FALLIMENTO _____, in
IN LIQUIDAZIONE _____, in
persona del Curatore, _____

RESISTENTE

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.11.2023 e regolarmente notificato alla controparte, _____ come rappresentata in atti, in qualità di cessionaria del credito di Monte dei Paschi di Siena, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di ammissione allo stato passivo del Fallimento _____ comunicato in data 27.10.2023, con il quale è stata decretata la ammissione del credito vantato dal ricorrente nei confronti del fallimento nella misura ridotta rispetto alla domanda del ricorrente con la seguente motivazione: *“Rilevato che la ricorrente non ha chiesto nei termini la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., si ammette in via chirografaria per l'importo complessivo di € 511.245,20, di cui € 500.000,00 per capitale nella misura falcidiata prevista nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F. omologato e € 11.245,20 per interessi al tasso legale dal 1 maggio 2018 alla data della dichiarazione di fallimento. Riepilogo numerico:*

- *Chirografari 511.245,20*
- *Escluso 603.555,37”*





Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento rilevando che l'accordo di ristrutturazione era rimasto inadempito e che il ricorrente proponeva istanza di fallimento con la quale chiedeva anche la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione.

In particolare parte opponente ha rilevato che per effetto della ritenuta natura di procedura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrebbe discendere lo stesso regime previsto per il concordato preventivo, in relazione al quale si ammette la possibilità di dichiarare il fallimento anche in caso di mancata risoluzione del concordato. Da qui deriverebbe il diritto, nella prospettazione del ricorrente, di ottenere l'ammissione al passivo del credito nella sua integralità e non già nella misura falcidiata per effetto dell'intervenuto accordo di ristrutturazione poi non adempiuto.

Sosterrebbe tale prospettazione, nell'ottica dell'opponente, la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 4696/2022 in base alla quale la intervenuta declaratoria di fallimento entro il termine di un anno fissato per l'ultimo adempimento consente l'ammissione al passivo dei crediti nella misura non falcidiata.

Parte opponente ha quindi concluso chiedendo l'ammissione del proprio credito nella misura integrale di Euro 1.114.800,57.

Il Fallimento non si è costituito, pur comparando il Curatore all'udienza.

Ciò premesso, osserva il tribunale che l'opposizione è infondata e va rigettata.

Va preliminarmente rilevato che è pacifico che nel caso di specie non sia intervenuta la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione stipulato tra l'opponente (*rectius* tra la cedente Monte dei Paschi di Siena) e la società poi fallita e omologato dal Tribunale. Tuttavia in atti non risultano prodotti né l'istanza di fallimento unitamente alla quale, secondo gli assunti della opponente, sarebbe stata proposta anche la domanda di risoluzione né il provvedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, né consta che tali documenti siano stati prodotti unitamente alla domanda di insinuazione al passivo, come risulta dal doc. 3 contenente la domanda di insinuazione e i documenti ivi prodotti.

Risulta, tuttavia, dirimente osservare che per effetto dell'accordo di ristrutturazione concluso tra l'originaria creditrice (del cui credito l'attuale opponente è cessionaria) e la società *in bonis* si è prodotta una vicenda novativa dell'originaria obbligazione, destinata a permanere anche in caso di intervenuta risoluzione dell'accordo e di fallimento della debitrice, in assenza di specifiche disposizioni contrarie contenute nel relativo contratto.

La lettura dell'accordo conferma invero la intervenuta novazione dell'obbligazione originaria per effetto della sostituzione ad essa della nuova obbligazione avente ad oggetto la prestazione pecuniaria in misura ridotta rispetto a quella originaria. L'intento novativo e la diversità della nuova obbligazione emergono chiaramente dal contenuto dell'accordo. In particolare al punto 4 denominato "cristallizzazione del credito e moratoria" si legge che "MPS accetta di cristallizzare il proprio credito nella misura indicata all'art. 2 del presente contratto, rinunciando –salvo il caso di risoluzione del presente accordo– agli ulteriori interessi e spese, maturate e maturande". La specifica pattuizione contrattuale depone nel senso di ritenere il credito novato, e quindi limitato al minor importo, anche per il caso di risoluzione dell'accordo (risoluzione in ogni caso non intervenuta), essendo la rimozione degli effetti della stipula limitata per il caso di risoluzione ai soli "ulteriori interessi e spese".





Non emerge inoltre la presenza di condizioni risolutive, mentre l'accordo è sottoposto alla sola condizione sospensiva dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione, evento pacificamente verificatosi.

Di fronte a tali assorbenti rilievi, alcuna specifica significatività può assumere nella presente fattispecie il richiamo alla pronuncia n. 4696/2022 delle Sezioni Unite volta a regolare la ipotesi della dichiarazione di fallimento in assenza di risoluzione del concordato omologato. Parte opponente richiama questa pronuncia per dedurre che in caso di declaratoria di fallimento entro il termine dell'anno di cui all'art. 186 l.f. i creditori non sarebbero soggetti agli effetti esdebitatori del concordato omologato posto che l'esecuzione del concordato sarebbe rimossa dall'intervenuto fallimento; principio ritenuto analogicamente applicabile al caso di specie.

Invero alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione del creditore aderente a proporre istanza di fallimento nel caso in cui il credito rinegoziato attraverso l'accordo di ristrutturazione rimanga inadempito e nella ricorrenza di una più generale situazione di insolvenza del debitore, potendo l'insolvenza persistere pur dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione anche con riguardo al credito rimasto inadempito nella misura falcidiata. E difatti nel caso di specie la declaratoria di fallimento risulta intervenuta in tale quadro fattuale. Tale legittimazione, del tutto assimilabile alla legittimazione del creditore a chiedere il fallimento per debiti sorti anche antecedentemente al deposito della domanda di concordato in assenza di preventiva risoluzione del concordato, come affermato nella pronuncia sopra citata nella vigenza della legge fallimentare (a differenza di quanto ora previsto all'art. 119, comma 7, CCII che prevede la necessità della previa risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo) non comporta tuttavia l'automatica estensione all'accordo di ristrutturazione del regime della risoluzione previsto in materia di concordato.

Va rilevato che la fase esecutiva dell'accordo di ristrutturazione omologato non è disciplinata dalla legge fallimentare (e ora dal Codice della Crisi), non contenendo la stessa né disposizioni in ordine alla sorveglianza sulle modalità di esecuzione dell'accordo né alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'accordo omologato in punto di rimedi esperibili.

Il peculiare regime previsto per la risoluzione del concordato a cui la Suprema Corte aggancia gli effetti sopra ricordati, non è quindi sovrapponibile al regime di risoluzione degli accordi di ristrutturazione, quest'ultimo invero non soggetto al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento come invece previsto dall'art. 186 l.f. e disciplinato dalle ordinarie regole civilistiche, e pertanto assoggettabile all'ordinario termine di prescrizione. La risoluzione dell'accordo di ristrutturazione, dunque, in assenza di clausole di risoluzione automatica, è disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

In ogni caso, il principio come declinato dall'opponente, anche qualora astrattamente estensibile all'accordo di ristrutturazione, non sarebbe applicabile alla fattispecie qui in esame posto che il fallimento è intervenuto ben oltre un anno dalla scadenza del termine per l'adempimento previsto nell'accordo in questione, come prorogato (scadenza termine di adempimento: 30.4.2018 – fallimento nell'anno 2022).





Consegue il rigetto dell'opposizione.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Fallimento.

P.Q.M.

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) nulla per le spese

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 04/04/2024.

Il Giudice Estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Laura De Simone

